

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**279 / 2024 del 19/06/2024**

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST MELEGNANO E MARTESANA - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST MELEGNANO E MARTESANA - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", la quale precisa nell'allegato 4 le indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". Affermando inoltre che la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA, ulteriormente, la deliberazione n. XI/2933/2014, la quale specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere, precisando altresì che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 "Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024" la quale al punto 3.2.3. rubricato "Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo" prevede, in conformità alle precedenti deliberazioni, che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti;
- AREU, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione;
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con gli Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo - SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo e relativo addendum, in assenso con l'ASST Melegnano e Martesana, nota prot. n. 15315 del 29.05.2024;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco s/N, Melzo, Cassano d'Adda dell'ASST Melegnano e Martesana o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo

di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;

- l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Vizzolo Predabissi dell'ASST o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non possa essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque sino al 31.12.2027, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

CONSIDERATO che contestualmente l'ASST Melegnano e Martesana ha richiesto anche l'inserimento di un Addendum che modifica sino al 31.12.2026 gli art. n. 3 e n. 6;

EVIDENZIATO che l'ASST riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per

quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo della convenzione tra AREU e l'ASST Melegnano e Martesana - con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, finalizzato a definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ai Presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco s/N, Melzo, Cassano d'Adda dell'ASST Melegnano e Martesana o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che la suddetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque sino al 31.12.2027, e l'addendum sino al 31.12.2026 con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco s/N, Melzo, Cassano d'Adda dell'ASST Melegnano e Martesana o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Vizzolo Predabissi dell'ASST o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non possa essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - l'ASST predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi

di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'ASST riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 80,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione ASST Melegnano e della Martesana ai sensi dell'Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16619/2016.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	E	
	L'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA (di seguito per brevità	
	denominata ASST Melegnano), con sede in Vizzolo Predabissi, Via	
	Pandina n. 1 (C.F. e P.IVA n. 09320650964), nella persona del Direttore	
	S.C. Affari Generali e Legali Avv. Alessandra Getti per delega del	
	Direttore Generale Dott.ssa Roberta Labanca - provvedimento n. 193	
	del 07/03/2024);	
	PREMESSO CHE	
	<ul style="list-style-type: none"> l'ASST Melegnano e Martesana, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei presidi ospedalieri di Vizzolo Predabissi, Cernusco s/N., Melzo, Cassano d'Adda; 	
		<i>Pagina 1 di 19</i>

• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

• la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine l'ASST dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo predisposta e attiva.

• la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di

Emergenza Urgenza extraospedaliero.

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto

3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza

Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere

Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

- La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco s/N., Melzo, Cassano d'Adda dell'ASST Melegnano e Martesana o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla

presa in carico da parte dell'equipe sanitaria del DEA del Presidio di Vizzolo Predabissi dell'ASST o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

L'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST mette a disposizione, quale referente amministrativo l'Avv. Alessandra

Getti di cui ai recapiti telefonici 02.98058238 e, quale referente sanitario, il Dott. Fabio Terragni di cui ai recapiti telefonici 02.98052255.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale UFTAVP e la pec relativa alla fattura elettronica protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle

variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei

propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità dell'ASST. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, l'ASST nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo

Lombardo;

ASST/IRCCS rappresentata dal Direttore SC Affari Generali e Legali,

Avv. Alessandra Getti, per delega del Direttore Generale, Dott.ssa

Roberta Labanca;



ALESSANDRA
GETTI
29.05.2024
11:21:37
GMT+01:00

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla
competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo

Lombardo

ASST rappresentata dal Direttore Affari generali e Legali Generale,

Avv. Alessandra Getti, per delega del Direttore Generale, Dott.ssa

Roberta Labanca



ALESSANDRA
GETTI
29.05.2024
11:21:37
GMT+01:00

Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Reparto</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Pronto Soccorso</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE PER TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTE TRA L'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA E AREU - PRESIDI DI AFFERENZA DELL'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA AD ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA DGR XI/2019 DEL 31.07.2019.

PREMESSO CHE:

- ASST Melegnano e della Martesana relativamente ai suoi presidi segnala carenza del personale medico per assicurare la copertura di guardia attiva o in reperibilità;
- ASST Melegnano e della Martesana ha chiesto ad AREU la disponibilità ad eseguire trasporti secondari urgenti tempo dipendenti in favore dei suoi Presidi Aziendali in deroga alla DGR n. 2933 del 19/12/2014 "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza";
- AREU metterà a disposizione l'equipe e i mezzi di soccorso per il P.O di Vizzolo Predabissi
- AREU metterà a disposizione l'equipe e i mezzi di soccorso per il P.O di Cernusco sul Naviglio;
- AREU metterà a disposizione l'equipe e i mezzi di soccorso per il P.O di Melzo;

In adempimento a quanto disposto dalla DGR n. 2933 del 19/12/2014

“ Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza” , la quale prevede all'interno dell'Allegato 4 indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera precisando che “in caso di Trasporti Secondari Urgenti ed in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza-Urgenza (SOREU) con le équipes e i mezzi di soccorso messi a disposizione delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU collabori, su richiesta, all'effettuazione di trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere [omissis]...” e che “...[omissis] tale attività è da ritenersi, a tutti gli effetti, attività istituzionale di pari importanza e rilievo per i cittadini assistiti rispetto all'attività di soccorso territoriale.

Si definisce, con il presente atto, un allegato tecnico che regola l'atto convenzionale tra AREU e ASST Melegnano e della Martesana per la disponibilità di Personale e Mezzi, finalizzati all'effettuazione di trasporti secondari urgenti tempo-dipendente (TSSUtd) intra- ed extra-aziendali da tutti i Presidi Ospedalieri di seguito esplicitati, qualora si manifesti l'indisponibilità all'effettuazione da parte delle risorse esistenti dell'ASST Melegnano e della Martesana.

1.PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIZZOLO PREDABISSI

L'Ospedale di Vizzolo Predabissi è un presidio ospedaliero sede di PS con terapia intensiva ed anestesista presente H24, distante 33 km dal

presidio con DEA di II Livello di riferimento quale P.O di San Carlo Borromeo (ASST Santi Paolo e Carlo). Non è dotato di postazione con Mezzo di Soccorso Avanzato del 118 (MSA2 – auto con medico a bordo).

Per i trasporti secondari urgenti tempo-dipendente (TSSUtd), il P.O di Vizzolo Predabissi dell'ASST Melegnano e della Martesana, dovrà attivare come prima risorsa il proprio personale sanitario in servizio presso la sede del medesimo P.O, utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB autoambulanza con due soccorritori). Come seconda risorsa, nel caso in cui non sussistano le condizioni per quanto sopra esposto, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma, se non già impegnato nell'attività di soccorso territoriale.

2. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

L'Ospedale di Cernusco sul Naviglio è uno presidio ospedaliero sede di PS con terapia intensiva ed anestesista presente H24, distante 8 km dal Presidio sede di Dea di II Livello di riferimento quale IRCCS Ospedale San Raffaele. Non è dotato di postazione con Mezzo di Soccorso Avanzato del 118 (MSA2 – auto con medico a bordo).

Per i trasporti secondari urgenti tempo-dipendente (TSSUtd), il P.O di Cernusco sul Naviglio dell'ASST Melegnano e della Martesana, dovrà attivare come prima risorsa il personale sanitario dell'ASST Melegnano e della Martesana in servizio presso la sede del medesimo P.O, utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB autoambulanza con due soccorritori). Come seconda risorsa, nel caso in cui non sussistano

le condizioni per quanto sopra esposto, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma, se non già impegnato nell'attività di soccorso territoriale.

3. PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELZO

L'Ospedale di Melzo è uno presidio ospedaliero sede di P.S senza terapia intensiva con anestesista presente H24, distante 41 km dal Presidio sede di Dea di II Livello di riferimento che è P.O di San Carlo Borromeo (ASST Santi Paolo e Carlo). E' dotato di postazione con Mezzo di Soccorso Avanzato del 118 (MSA2 – auto con medico a bordo).

Per i trasporti secondari urgenti tempo-dipendente (TSSUtd), il P.O di Melzo dovrà attivare come prima risorsa l'equipe sanitaria costituita dal personale dell'ASST Melegnano e della Martesana in servizio presso la sede del medesimo P.O, utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB autoambulanza con due soccorritori). Come seconda risorsa, nel caso in cui non sussistano le condizioni per quanto sopra esposto, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma, se non già impegnato nell'attività di soccorso territoriale.

4. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASSANO D'ADDA

L'Ospedale di Cassano d'Adda è uno presidio ospedaliero sede di Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica. Non è dotato di postazione con Mezzo di Soccorso Avanzato del 118.

Per i trasporti secondari urgenti tempo-dipendente (TSSUtd), il P.O di

Cassano D'Adda dovrà attivare come prima risorsa l'equipe sanitaria costituita dal personale dell'ASST Melegnano e della Martesana.

Come seconda risorsa, nel caso in cui non sussistano le condizioni per quanto sopra esposto, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma, se non già impegnato nell'attività di soccorso territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo;

ASST/IRCCS rappresentata dal Direttore SC Affari Generali e Legali, Avv. Alessandra Getti, per delega del Direttore Generale, Dott.ssa Roberta Labanca;

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER I TRASPORTI

SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

L'ASST Melegnano e della Martesana, (di seguito denominata ASST Melegnano) con sede in Vizzolo Predabissi (Milano), via Pandina n. 1, (C.F./P. IVA 09320650964) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott.ssa Roberta Labanca, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSA:

- L'ASST Melegnano e della Martesana, con note susseguite nel tempo, ha chiesto ad AREU la disponibilità ad eseguire trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei presidi ospedalieri di Cernusco s/N, Melzo, Vizzolo Predabissi in deroga alla DGR x/2933 del 19/12/2014 "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso ed assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza".

- La stipulanda convenzione tra L'ASST Melegnano e della Martesana ed Areu, per lo svolgimento dei trasporti secondari urgenti tempo dipendenti ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026.

- L'ASST Melegnano e della Martesana relativamente ai presidi ospedalieri di Cernusco s/N, Melzo, Vizzolo Predabissi segnala carenza di personale medico per assicurare la copertura in reperibilità.

Per quanto premesso, si inseriscono le specifiche integrazioni all'Art 3 "Condizioni operative" ed all'ART. 6 "Durata", come segue:

ART. 3 Condizioni Operative

L'ASST Melegnano e della Martesana, transitoriamente ed esclusivamente per **trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti** può chiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2, oltre che per indisponibilità della propria equipe sanitaria di accompagnamento per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, come previsto dalla convenzione in essere, anche nei seguenti casi:

- Per eventuali trasporti di pazienti affetti da STEMI in carico al Pronto Soccorso per i quali sia già stato pianificato un trasferimento presso l'emodinamica di altri presidi ospedalieri, per sottoporre l'assistito a procedura di angioplastica primaria, in caso di assenza della

copertura della reperibilità dello specialista cardiologo presso i presidi

ospedalieri di Cernusco s/N, Melzo, Vizzolo Predabissi

AAT e SOREU, con L'ASST, si impegnano a monitorare le eventuali interferenze con le attività di soccorso primario sul territorio derivanti da questa estensione, al fine di ricondurre il presente accordo alle condizioni che superino le interferenze documentate.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo avranno la durata per n. 12 mesi, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

Ulteriore perfezionamento del seguente addendum prevede, a scadenza, rapporto di verifica tra i contraenti a conferma di eventuale rinnovo.

Per tutti gli altri aspetti del rapporto di collaborazione, si rimanda alla convenzione il cui presente testo è parte integrante della Delibera di approvazione.

L.C.S

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

ASST Melegnano e della Martesana rappresentata dal Direttore SC Affari Generali e Legali, Avv. Alessandra Getti, per delega del Direttore Generale, Dott.ssa Roberta Labanca.